Volume IV

LA CRISI DEL SISTEMA

LA DOMINAZIONE ECONOMICA ATTRAVERSO LE SOCIETA' DI CAPITALI. ESPROPRIO AGLI AZIONISTI E OBBLIGAZIONISTI

SIMBOLO ECONOMETRICO DI VALORE INDOTTO

Gennaio 2016

www.giacintoauriti.eu

LA SOCIETA' DI CAPITALI COME STRUMENTO DI DOMINAZIONE ECONOMICA

Premessa

La società di capitali costituisce la struttura portante di un sistema organizzativo delle imprese produttive che è retta oggi sul parametro della società mitica nel rispetto dei fondamentali canoni del materialismo giuridico. Facendo un'equazione possiamo dire che: come nello stato socialista la proprietà è dello Stato e non dei cittadini, nella società anonima, o di capitali, la proprietà è della società e non dei soci.

E' opinione della tradizionale dottrina che l'elemento essenziale, per l'esistenza della società stessa, sia la proprietà del patrimonio. Secondo tale principio, i soci perderebbero il diritto di proprietà all'atto del conferimento della quota. Proprietà che sarebbe acquistata dalla società come persona giuridica che in cambio riconosce ai soci un diritto di credito per una parte proporzionale del patrimonio sociale e degli utili.

Noi possiamo contestare il fondamento di una simile tesi per le ragioni che seguono.

Impostazione del problema. Il credito del socio nei confronti della società non può essere da obbligazione contrattuale.

Ammettiamo per assurdo che la proprietà del patrimonio sociale sia della società e che il socio sia creditore della quota patrimoniale e degli utili. Poniamo ora la distinzione tra i due tipi di credito, quello da obbligazione e quello da restituzione. Poiché solo nel primo caso la proprietà dell'oggetto è del debitore (la società), evidentemente la dottrina qualifica il credito del socio come credito da obbligazione e dal momento che questa obbligazione non può nascere altro che per **contratto** o per **legge**, dimostreremo che le due ipotesi di nascita sono inammissibili e proveremo, così, che non essendo il credito da obbligazione l'oggetto del conferimento, non può essere valido il trasferimento di proprietà dell'obbligazione alla persona giuridica (la società stessa) nel proprio patrimonio.

Non è possibile che l'obbligazione tragga origine da contratto :

a) perchè, in tal caso, si dovrebbe immaginare il contratto di società come un negozio complesso formato da un contratto fra i soci (contratto di società) e da un altro contratto fra i soci e la società stessa, il chè è assurdo perchè nello stesso contratto non può crearsi l'altro contraente essendo requisito necessario che le parti esistano già prima del contratto stesso ed il patrimonio serve o a creare l'altro contraente (ammesso e non concesso che ciò

sia possibile ove si ammetta che il patrimonio è elemento essenziale della società) oppure il patrimonio serve a costituire l'oggetto della obbligazione contrattuale;

b) perchè nel contratto vi è necessariamente un contrasto o almeno una distinzione di interessi ed è assurdo pensare che l'interesse economico della società sia in conflitto, o comunque diverso, da quello dei soci. Come ogni diritto, la proprietà è un interesse giuridicamente tutelato e, quindi, considerando la società capace di diritti di proprietà, implicitamente si ammetterebbe che essa ha un interesse patrimoniale proprio diverso da quello dei soci.

Il giurista Cesare Vivante criticando proprio questa diversità di interessi precisava che non deve far ripugnanza al teorico il fatto che l'interesse della società sia strettamente connesso a quello dei soci ammettendo, quindi, che essendo la società una *persona giuridica creata artificialmente* si potesse stabilire a piacere il suo interesse e farlo anche coincidere con quello dei soci.

A nostro avviso questo ragionamento del Vivante stesso è viziato da una confusione tra la fase giuridica e quella economica. ***E' possibile, infatti, che una persona agisca nell'interesse di un'altra ma è assurdo ipotizzare che essa si "arricchisca" nell'interesse altrui*** perchè mancherebbe la distinzione sostanziale delle persone stesse che sono su posizioni economiche diverse: non può esistere la società che gode di interessi economici senza i soci che la compongono. Pertanto, considerando la società capace di godere economicamente del patrimonio si cade nell'errore di considerare solo il momento

economico che non è sufficiente per il riconoscimento giuridico e la teoria giuridica. Pur volendo concedere la validità dell'obiezione che la società commerciale può avere un interesse diverso da quello dei soci, essa non sarebbe accettabile perchè la società non sarebbe in grado di perseguirlo dal momento che la sua attività non mira ad altro che al soddisfacimento dei soci stessi che, ognuno per propria quota, sarebbero creditori di tutto il patrimonio e di tutti gli utili.

Poiché il credito dei soci è sempre, in ogni momento, pari all'ammontare del patrimonio sociale la società non avrebbe alcun interesse ad agire essendo già capace di soddisfare il credito dei soci nel momento in cui viene costituita. Delle due l'una: o si ammette che la società ha interesse ad agire, in questo caso non può essere capace di essere titolare di diritti patrimoniali che sarebbero dei soci per conto dei quali agisce, oppure si ammette che è capace di arricchimento, cioè capace di essere titolare di diritti patrimoniali propri. In quest'ultimo caso sarebbe incapace di attività perchè mancherebbe l'interesse a perseguire uno scopo (e nessun altro le è concesso al momento della costituzione) che ha già raggiunto in partenza quando i soci hanno costituito il patrimonio.

La società potrà infatti agire a beneficio dei soci ma è contradditorio pretendere che essa possa avere interesse ad arricchirsi patrimonialmente per conto dei soci. E' pertanto da escludere che il credito dei soci sia da obbligazione contrattuale.

Conferimento delle quote e principio economico del minimo mezzo.

Alle suddette conclusioni si arriva anche per altra strada. Esaminando la causa e l'oggetto del contratto.

L'Art 2247 del Codice Civile recita: << ***Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili*** >> Questo fa intendere che lo scopo è il lucro dei soci e non della società ed è innegabile che, come lo scopo, anche il mezzo ed il criterio per raggiungerlo sarà economico e, di conseguenza, il conferimento delle quote sarà realizzato secondo il principio economico del minimo mezzo. Come previsto anche dal 2° comma dell'Art.2253 del Codice Civile che dice *<<Se i riferimenti non sono determinanti, si presume che i soci siano obbligati a conferire [..]quanto è necessario per il conseguimento dello scopo sociale>>*

Ora, per conseguire lo scopo commerciale non è necessario il diritto di proprietà da parte della società.

Posto che l'attività commerciale consiste nei due momenti, quello della produzione e quello dello scambio, è possibile

a) *produrre senza il diritto di poprietà sul mezzo patrimoniale,*dal momento che la produzione è il procedimento che , creando utilità, trasforma ed aumenta il patrimonio nell'interesse del proprietario;

b) *vendere la cosa altrui*

Ora, non essendo necessario che il patrimonio sia di proprietà della società, non si vede perchè i soci debbano spogliarsi, oltre che della disponibilità del bene (vincolando il capitale allo scopo dell'impresa) anche del diritto reale di proprietà dei beni conferiti.

La proprietà del patrimonio, essendo mezzo sufficiente ma non necessario, non deve essere attribuito alla società.

Ci potrebbero obiettare tale conclusione dicendoci che i soci potrebbero cadere nell'errore di considerare il trasferimento del diritto di proprietà alla società come requisito necessario a conseguire lo scopo sociale ma , come detto prima, questo è un errore giuridicamente non rilevante perchè il conferimento sarebbe un mezzo sufficiente ma non **rilevante** al conseguimento dello scopo commerciale.

Quindi, un simile errore non è possibile perchè, essendo tutti gli utili di spettanza dei soci, essi sanno perfettamente che ,ove si immaginasse la società come titolare del diritto di proprietà sul patrimonio, tale diritto sarebbe svuotato di contenuto e di conseguenza, se al socio spettano gli utili, egli è pienamente consapevole che la società non è capace di un interesse patrimoniale proprio e quindi dei diritti di proprietà.

Il credito del socio nei confronti della società non può nascere da obbligazione "legale"

Finora abbiamo escluso che l'obbligazione possa nascere da un contratto. Ora dimostreremo che non è possibile che essa nasca dalla legge.

Se è vero che il legislatore, nel considerare l'istituto dell'obbligazione,non fa altro che dare una regolamentazione giuridica ad un contratto che, nei limiti del lecito, è assolutamente libero nella sua formazione tra le parti e se è vero che le relative norme saranno applicabili solo se questo contratto è già stato posto in essere dalle parti stesse, una volta che abbiamo dimostrato che il legislatore abbia inteso che la società sia capace di agire e di avere interessi patrimoniali (come dimostrato assurdo nel precedente paragrafo sulla nascita di obbligazione da contratto), delle due l'una:

o il legislatore considera lecito lo scopo sociale, quindi la società sarà incapace di arricchimento, oppure il legislatore impone di trasferirle, con il conferimento dei soci, la proprietà del patrimonio sociale ed allora, dopo averlo dichiarato lecito, renderebbe praticamente impossibile il raggiungimento dello scopo sociale privando la società di ogni interesse ad agire perchè tale interesse sarebbe inutile dal momento che non ci sarebbe bisogno di fare attività commerciale per incrementare il patrimonio perchè basterebbero di volta in volta degli aumenti di capitale ,tramite conferimento degli stessi soci ,che diverrebbero di proprietà della società quale soggetto,o fantasma, giuridico. Ma,sappiamo che nessun soggetto giuridico può esistere senza il contenuto umano.

Il credito del socio nei confronti della società è un credito di restituzione

Una volta dimostrato che con il conferimento non può avvenire alcun passaggio di poprietà dal socio alla società,in quanto l'obbligazione della società debitrice ed il credito del socio nei confronti della stessa non può esistere perchè non originata né da contratto né da legge, dimostreremo che il **conferimento** dà luogo ad un **credito di restituzione** da parte della società ai soci, credito che può sorgere da contratto o meno.

In questa ipotesi giuridica non si verifica alcun trasferimento della proprietà dal creditore al debitore (società) e , nella fattispecie in esame, il rapporto di credito non nasce da contratto tra socio e società bensì dalla sola volontà dei soci che, col conferimento, vincolano il loro capitale allo scopo economico dell'impresa.

Con tale atto essi attribuiscono alla società la semplice disponibilità del patrimonio ma non il godimento (in senso stretto) poiché il diritto di godimento, avendo rilevanza economica come qualsiasi diritto patrimoniale, non può essere della società quale persona giuridica e non fisica.

Sulla capacità dell'organo della persona giuridica.

E' fuori dubbio che la capacità giuridica è una, assoluta e indivisibile, ed è altrettanto vero che le persone fisiche hanno la più ampia capacità solo perchè i presupposti naturali consentono all'individuo diritti più numerosi e più pieni di quanto non avvenga alle persone giuridiche. Così, ad esempio, a differenza delle persone fisiche, le persone giuridiche non sono

capaci di diritti di famiglia perchè i presupposti di fatto mancano. Questa è la ragione per cui il legislatore, nel definire il concetto di capacità giuridica, non si è preoccupato di stabilirne i limiti caso per caso essendo questi stabiliti automaticamente per natura.

In questo spirito, applicando la teoria del Diritto alla fattispecie in esame, definiamo la capacità dell'organo della persona giuridica come "funzionale" nel senso che questa capacità è naturalmente limitata dai presupposti di fatto e dalla struttura della persona umana. (Per fare un esempio semplicistico, non possiamo credere che un macchinario per la vinificazione dell'uva possa essere il proprietario di tutto il vino prodotto-ndr)

La personalità giuridica della società

Una volta escluso che la personalità giuridica si possa basare sull'autonomia patrimoniale e sul diritto di godimento degli utili, è evidente che questo soggetto giuridico nasce dal contratto di società tra persone fisiche, in applicazione dell'art. 1372 del cod.civ. 1°comma, dove è affermato che il contratto ha forza di legge tra le parti.

Col contrattodi società i soci stabiliscono di riconoscere validi ed efficaci quegli atti di disponibilità sul comune patrimonio sociale che saranno voluti dalla maggioranza stessa dei soci.

Questa volontà, essendo la risultante delle varie volontà degli individui, è diversa da quella dei singoli soci e , dal momento che è posta in essere per procurare guadagno ai soci (e non alla società), l'interesse della società sarà un mero interesse ad

agire (interesse giuridico), mentre l'interesse dei soci è quello di godere dell'utilità creata dall'esercizio della funzione organica della società (interesse economico). Ecco perchè, essendo diverse le volontà tra società e soci, si può parlare di un soggetto nuovo: la persona giuridica-società.

Ma l'errore della dottrina giuridica tradizionale consiste, come abbiamo già scritto precedentemente, nell'aver ritenuto che la persona giuridica abbia capacità di interessi patrimoniali, cioè, che sia capace di godere di interessi economici come le persone fisiche.

Ancora oggi la dottrina e la giurisprudenza non sono riuscite a liberarsi da questo equivoco anche perchè non avrebbe senso che l'interesse economico della persona fisica passi prima attraverso la società visto che è possibile scindere l'interesse giuridico da quello economico.

Quando si basa la personalità giuridica della società sull'autonomia patrimoniale della stessa, si compie l'errore di confondere l'obbligazione con la responsabilità. Quando si pretende di personificare il soggetto giuridico (società) lo si ritiene praticamente proprietario di sé stesso e capace di agire per porre obbligazioni.

Quando si personifica il patrimonio, secondo la filosofia materialisica, si confonde il diritto (e l'etica) con l'economia. In questo modo si spersonalizza il diritto di proprietà, che attiene all'individuo, e si parla di un interesse superiore alla collettività come se l'interesse stesso della collettivtà non coincidesse con quello dei singoli soci.

Acquisto da parte della Società delle proprie azioni. Interpretazione dell' art. 2357 del cod.civ. E dimostrazione della tesi.

Che sia esatta la tesi che illustreremo, anche in applicazione del vigente ordinamento giuridico, lo dimostreremo proprio parlando delle società per azioni dove la personificazione del patrimonio acquisterebbe, secondo la dottrina tradizionale, la massima dignità.

Esaminiamo l'ipotesi dell'acquisto, da parte della società, delle proprie azioni come previsto dall'art. 2357 del cod. civ.

Facciamo il caso che una società venga costituita mediante emissione di 1.000 azioni, ognuna del valore X , per un capitale complessivo pari a 1.000X ,dove X è diverso da 0, e che queste vengano acquistate, una a testa, da 1.000 azionisti per un valore unitario di 1X

Consideriamo con Y il reddito di ogni azione in un lasso di tempo “t” in modo che il reddito complessivo sia pari a 1.000Y, così che la somma del reddito e del capitale, dopo l'esercizio di impresa per l'unità di tempo “t”, sarà di 1.000X più 1.000Y.

Per utilità di dimostrazione divideremo i 1.000 azionisti in due gruppi composti ognuno da 500 azionisti: gruppo A e gruppo B. Consideriamo, inoltre, il lasso di tempo “t” abbastanza grande per far equivalere reddito e capitale, cioè X ed Y.

Bene, poniamo che in seguito alla deliberazione di assemblea (come prevista dall'art.2357 c.c.) la società compra le 500 azioni del gruppo A pagandole con gli utili che spettano al gruppo B (ad esempio per un prezzo pari a 500Y)

Quali sono gli effetti economici di una tale operazione ?

In seguito all'acquisto da parte della società delle 500 azioni del gruppo A, le 500 azioni del gruppo B raddoppieranno di contenuto (così come raddoppia la rispettiva quota di reddito) in modo che ognuna varrà **2X** per un totale di 1000X del gruppo B mentre le 500 azioni del gruppo A varranno 0. Proprio perchè la società è capace di comprare un bene, ma non di divenirne proprietaria, l'arricchimento sarà dei 500 soci del gruppo B che si vedranno raddoppiato il valore delle proprie azioni.

In questo modo si riduce della metà il numero dei soci e delle quote, si raddoppia il valore di ogni quota del patrimonio sociale e la quantità di ricchezza del patrimonio sociale sarebbe la stessa che ogni azionista del gruppo B avrebbe conseguito se avesse acquistato,ognuno per proprio conto, direttamente da ogni singolo azionista del gruppo A.

Da questa matematica dimostrazione deriva che la società è capace di crediti mentre l'arricchimento è dei soci. La riprova è valida anche nell'ipotesi inversa.

Facciamo l'ipotesi che la società, dopo aver ricomprato le azioni del gruppo A, le rivenda ad altre 500 persone. Per questa vendita, ogni azionista del gruppo B riceverà un prezzo X, non a titolo di utili, ma come vendita di una quota di capitale, il che non potrebbe avvenire se non fossero gli azionisti i proprietari del patrimonio, e conseguentemente ogni azione del gruppo B tornerà a valere 1X e non 2X. Concludendo possiamo dire che come al credito della società corrisponde l'arricchimento dei soci, così i soci sono responsabili delle obbligazioni sociali.

Solamente accettando questa tesi sarà possibile dare una spiegazione logica all'Art.2357.

Se fosse vera la teoria tradizionale,per quale ragione la società non potrebbe acquistare le proprie azioni? Configurando il contenuto dell'azione come un diritto di credito del socio nei confronti della società, non si comprenderebbe perchè la società non possa liberarsi di questi debiti nei confronti dei soci, se non autorizzata dall'assemblea, quando il volontario adempimento del debitore è la forma normale in cui un'obbligazione si estingue.

Appare, invece, evidente la **ratio legis** di questa norma ove si pensi che, acquistando la società le proprie azioni, ogni azionista aumenta il proprio capitale investito nell'impresa essendo ciò una modifica dell'atto costitutivo (art.2338 n.4) e pertanto è giusto che essa sia espressamente autorizzata dall'assemblea dei soci che sono **persone fisiche.**

Pertanto si dimostra che la società è il soggetto che compie l'azione (interesse giuridico) ed i soci sono i soggetti che beneficiano dell'azione della società (interesse economico) e si dimostra altrettanto che il titolo azionario rappresenta una quota del patrimonio sociale e quindi è un credito in restituzione del socio da parte della società stessa.

Le società di capitali come strumento per la dominazione dei mercati.
Considerazioni conclusive sulla necessità di una riforma del diritto societario.

Dopo aver definito sotto il profilo della stretta tecnica giuridica l'artificiosa dottrina commercialistica in tema di società, il nostro lavoro non potrebbe considerarsi concluso se non denunciassimo che la vera finalità di queste culture malate è la realizzazione di una raffinata strategia di dominazione dei mercati per la conquista di tutte le ricchezze del mondo.

Nel diritto, come nella medicina, esistono delle forme patologiche che rivelano una malattia mentale della collettività perchè sono il risultato di una profonda deformazione dei giudizi di valore.

Ad esempio, l'uomo della strada pensa che il titolo azionario sia una quota di capitale sociale. Niente di più falso.

Abbiamo visto come al momento del conferimento del capitale la proprietà passa dal socio alla Società, concepita come una specie di fantasma che la legge definisce **persona giuridica** e che è un'entità complementare diversa dai soci. Si tratta infatti di una personificazione senza contenuto umano.

Quindi, in cambio del suo conferimento il socio acquista un titolo di credito nei confronti di questo fantasma e questo fantasma diventa debitore del socio per il capitale che gli è stato conferito. Tanto è vero che viene riportato al passivo del suo bilancio.

Come è noto si parla normalmente di due valori dei titoli azionari, il valore nominale (di emissione) e il valore di borsa (quotazione)

Il titolo azionario assume così le caratteristiche di un vero e proprio mostro giuridico. Infatti i crediti si dividono in due categorie: crediti da obbligazione e crediti di restituzione. Nel primo caso (quando si presta denaro) la proprietà dell'oggetto prestato passa dalla parte del debitore mentre nel secondo caso (quando si deposita denaro) la proprietà dell'oggetto resta del creditore, il debitore ne ha solo la disponibilità.

Nella società anonima (o per azioni) la proprietà del capitale passa al fantasma debitore.

Il titolo azionario dovrebbe, quindi, essere inquadrato nella medesima categoria dei titoli obbligazionari (paragonabili a cambiali). Ma ciò non è possibile perchè l'obbligazione ha la certezza dell'ammontare del credito e della scadenza.

Invece, il titolo azionario può aumentare o diminuire di valore a seconda delle quotazioni di Borsa le quali non dipendono dalla valutazione obiettiva del patrimonio conferito ma dalla convezione dei prezzi offerti ed accettati in borsa che sono, notoriamente, manovrati daipiù scaltri speculatori.

Per cui si può dire che **il patrimonio conferito nella società, dal momento in cui è incapsulato nel fantasma, acquista mostruosamente due valori. Un valore interno, patrimoniale, che è reale ma viene definito "nominale", ed un valore esterno, di borsa, o convenzionale, che viene accettato come reale perchè esprime il prezzo del giorno.**

Questo sdoppiamento è dovuto al fatto che si commercializza il simbolo in sostituzione dell'oggetto.

Si realizza una duplicazione speculare dei valori in cui si distaccano i valori convenzionali da quelli reali.

Il valore interno entra, di fatto, nella disponibilità di chi lo amministra, che ha nei suoi confronti tutti i poteri che sono prerogative del proprietario.

Il valore esterno (la quotazione) entra , invece, nella disponibilità di chi manovra al rialzo o al ribasso le quotazioni di borsa perchè attraverso le oscillazioni manovrate si appropria gradualmente delle differenze di prezzo.

Per poter manovrare i prezzi di borsa basta una disponibilità illimitata di mezzi finanziari. Cioè è necessaria la Sovranità Monetaria.

E' quindi chiaro che non si può capire cosa sia la società per azioni se non si capisce cos'è la borsa e non si capisce cos'è la borsa se non si capisce che cos'è la banca.

Chi dispone, infatti, della sovranità monetaria detta e impone le regole del gioco ed è capace di prevedere gli orientamenti delle quotazioni perchè è lui stesso a causarli.

Con questa tecnica si spoglia l'azionista in due tempi: prima perchè gli si toglie la proprietà attribuita all'atto del conferimento al fantasma giuridico della società e ,dopo, attraverso le oscillazioni manovrate in borsa lo si spoglia anche del valore creditizio del titolo.

L'azionista ,dopo essere stato spogliato della proprietà del capitale, abbandona definitivamente il

proprio patrimonio nelle mani del sistema bancario. Per capire questo meccanismo fa testo, ormai, in Italia il macroscopico esempio della di quella che fu la Edison.

La Edison era titolare diuncapitale reale di poche decine di miliardi di lire perchè esso consisteva in concessioni idriche demaniali che erano di proprietà dello Stato le quali, al momento della nazionalizzazione, erano prossime alla scadenza.

In quel momento storico le concessioni ed i relativi impianti dovevano passare gratuitamente allo Stato , ope legis.

Ed invece cosa successe ? Per farsi pagare i patrimoni prossimi alla espropriazione e a valori fantasmagorici, si è congiurato con i banchieri, con gli amministratori delle società elettriche e con uomini politici per prendere come parametro di riferimento, per le stime dei prezzi di esproprio, le valutazioni di Borsa della Edison e non i valori patrimoniali residui ed ammortizzati.

Successivamente,le banche, con generosissime aperture di credito ,fatte a delle teste di legno sapientemente manovrate, hanno alimentato il boom dei prezzi della Edison accordandosi coi gruppi politici per realizzare l'esproprio ai massimi dei valori di quotazione mai raggiunti in tutta la storia della Borsa Italiana.

Mentre i politici recitavano ciascuno secondo il proprio copione la loro parte ,guidati da uomini di sinistra che osannavano alla lotta per la nazionalizzazione contro gli interessi del capitale privato, la manovra si concluse con questo risultato:

1)Far acquistare allo Stato un patrimonio in parte già suo, trattandosi di concessioni di beni demaniali prossime alla scadenza;

2)Far pagare allo Stato , cioè a tutti i cittadini, cinquemila miliardi per un capitale della Edison che come stime reali valeva solo qualche centinaio di miliardi

3) Far precipitare la borsa subito dopo la nazionalizzazione con una manovra al ribasso facendo cadere le quotazioni dai massimi ai minimi sicchè lo Stato, cio noi, siamo stati spogliati dei cinquemila miliardi indebitamente pagati e dei quattromilacinquecento miliardi persi dagli azionisti nel crollo delle quotazioni.

Nel mentre i partiti lucravano su questa operazione qualche decina di miliardi, il sistema bancario assumeva il controllo di tutto il settore petrolchimico. La riprova di questo è il fatto che la Montecatini è stata immediatamente fagocitata dalla Edison perchè nessuna banca volle concederle un prestito di quattrocento miliardi di lire mentre enormi depositi bancari erano sottratti al mercato per la revoca creditizia

Chi sono stati i protagonisti di questo gioco ?

Risultano agli atti parlamentari dell'epoca le dichiarazioni degli allora ministri Emilio Colombo e Giorgio Bo per i quali l'operazione si è svolta con il consenso preventivo dell'allora Governatore della Banca d'Italia Guido Carli, il quale ha approvato la manovra e favorito i gruppi finanziari per l'operazione di aggiotaggio al rialzo mentre il presidente della Edison, Giorgio Valerio, elargiva ad Aldo Moro il finanziamento per il congresso della DC a Napoli in

cui il programma del centrosinistra veniva varato con il programma della nazionalizzazione elettrica.

Tutto è stato possibile sul presupposto di una strategia culturale che ha realizzato il mostro della strumentalizzazione dei fantasmi nel campo del diritto. Con la creazione di quelle “persone giuridiche” che sono il risultato di una delle più raffinate e perfide strategie di dominazone inventata dai professionisti dello strozzinaggio bancario e creditizio.

Per difenderci da questi strozzini bisogna esorcizzare questi fantasmi giuridici cancellandoli dal nostro ordinamento. Ogni ragionamento politico è produttivo di conseguenze sociali quando si conclude con una proposta di legge. Solo la legge consente di creare lo strumento pratico per moralizzare in profondità il corpo sociale.

Bisogna approvare solo una brevissima norma la quale deve qualificare il titolo azionariocome un titolo rappresentativo di una quota di proprietà dei capitali sociali. Solo così può essere spezzata la duplicazione artificiosa dei valori, reali e convenzionali, che sono il terreno di cultura dei parassitismi bancari. Solo con questa riforma, vincolando il valore del titolo alla consistenza del capitale sociale, sarà possibile ancorarne le quotazioni ai prezzi reali di mercato, sottraendo i soci dal rischio delle arbitrarie oscillazioni della borsa manipolate dagli speculatori asserviti al sistema bancario, universitario, politico,giurisprudenziale, informativo, che oggi impera con insindacabile arbitrio in spregio dei più elementari princìpi etici e razionali.